

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- ART. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**
- ART. 2 – Definizione delle entrate**
- ART. 3 – Disciplina delle entrate**
- ART. 4 – Aliquote e tariffe**
- ART. 5 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**
- ART. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ART. 7 – Forme di gestione**
- ART. 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**
- ART. 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**
- ART. 10 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate**
- ART. 11 - Attività di controllo delle entrate**
- ART. 12 – Rapporti con i cittadini**
- ART. 13 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie**
- ART. 14 – Accertamento delle entrate non tributarie**
- ART. 15 – Contenzioso tributario**
- ART. 16 - Sanzioni**
- ART. 17 – Interessi moratori**

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ART. 18 – Riscossione e riscossione coattiva**
- ART. 19 – Rimborsi**
- ART. 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari**
- ART. 21 – Termini di pagamento**
- ART. 22 - Dilazione di pagamento**
- ART. 23 – Crediti di modesta entità**

TITOLO IV – Istituti deflattivi del contenzioso

ART. 24 – Diritto di interpello

ART. 25 – Ravvedimento operoso

ART. 26 – Autotutela

ART. 27 - Presupposto Accertamento con adesione

ART. 28 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

ART. 29 – Procedura per l'accertamento con adesione

ART. 30 – Atto di accertamento con adesione

ART. 31 – Adempimenti successivi

ART. 32 – Perfezionamento della definizione

TITOLO V – Disposizioni finali

ART. 33 – Entrata in vigore

ART. 34– Disposizioni finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, in conformità ai principi dettati dal D.lgs. 18.08.2000, n.267 ed a ogni altra disposizione di legge in materia
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti e delle quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
4. Sono definite altre entrate comunali, tutte le quelle non ricomprese nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.
6. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 5 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità, il responsabile della gestione della singola entrata cura tutte le operazioni utili alla sua acquisizione, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento, sanzionatoria, nonché quella di riscossione spontanea e coattiva. Inoltre, il responsabile della gestione della singola entrata, sottoscrive l'avviso di accertamento dei tributi comunali, l'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il ruolo per la riscossione o l'ingiunzione fiscale.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 15.12.1997, n.446 o all'agente di riscossione ai sensi dell'art.2 del Decreto legge 26.10.2016, n. 193, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

TITOLO II – Gestione, accertamento e riscossione delle entrate

ARTICOLO 7 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art.2 del Decreto Legge 26.10.2016, n.193, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento.

ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446 e all'art.2-bis del Decreto legge 22.10.1996, n.193, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

ARTICOLO 11 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili competenti di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente, provvedono al controllo delle denunce tributarie, delle altre entrate e delle entrate patrimoniali, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

3. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 12 – Rapporti con i cittadini

1. Il responsabile dell'ufficio tributi e gli altri responsabili delle singole entrate, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria e non tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I responsabili di comma precedente portano a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 13 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono predisposti in conformità

alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 14 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.
3. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono predisposti in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 15 – Contenzioso

1. Spetta al responsabile cui compete la gestione del tributo o ai responsabili delle altre entrate comunali o ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. 15.12.1197, n.446, quali rappresentanti dell'Ente ai sensi della norma statutaria, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura istituita presso l'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrantino – Ufficio Unico Contenzioso Amministrativo-Legale.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. Con apposito provvedimento il responsabile della relativa entrata può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ARTICOLO 17 – Interessi moratori

1. Per le entrate tributarie, ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n.296, la misura annua degli interessi è fissata al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità delle somme o quella diversa stabilita dalla legge.
2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso di interesse legale vigente.
3. La medesima misura di cui sopra si applica anche ai rimborsi.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 802, della Legge 27.12.2019, n.160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'art.1, comma 792, lettera i) della Legge 27.12.2016, n.160.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 18 – Riscossione e riscossione coattiva

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997, mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22.10.2006, n.193, ovvero altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art.1, comma 792, lett. d), della Legge 27.12.2019, n.160.

ARTICOLO 19 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente rimosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12,00 (dodici).

ARTICOLO 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 21 – Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, per le altre entrate e patrimoniali.

Art. 22 - Dilazione di pagamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell'entrata, il soggetto affidatario di cui all'art.5, comma 3 del presente regolamento o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo tributario, o di un accertamento esecutivo o di altre entrate o patrimoniale, emessi ai sensi dell'art.1 comma 792, della legge 27.12.2019, n.160, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di cinquantaquattro rate, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore ad euro 100,00.
2. La rateizzazione può essere concessa solo al debitore che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà ad adempiere. Si definisce in stato temporaneo di difficoltà il debitore che non è in grado di effettuare il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che può comunque far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale. A tal fine la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, facendo riferimento all'ISEE, alla situazione lavorativa, alla condizione familiare, alle disponibilità liquide o altri elementi in grado di comprovare le predette condizioni. Nel caso si tratti di un soggetto diverso da persona fisica, dovrà essere prodotta idonea documentazione che consenta la valutazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa anche producendo la documentazione richiesta dall'agente nazionale della riscossione per il rilascio di provvedimenti di rateizzazione eccedenti l'importo dallo stesso stabilito.

3. Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato, avuto riguardo delle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:

fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;

da € 100,01 a 500,00: fino a quattro rate mensili;

da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;

da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili

da € 6.000,01 a € 10.000,00: fino a trentasei rate mensili

da € 10.000,01 a 15.000,00: fino a quarantotto rate mensili

oltre 15.000,00: cinquantaquattro rate mensili

4. Sugli importi rateizzati gli interessi sono applicati nella misura pari al tasso legale vigente, prevista dal sopra richiamato art.17, comma 1 del presente Regolamento.

5. La concessione di rateazione è subordinata all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

6. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

7. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

8. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati.

9. Nel provvedimento di rigetto, devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta, per un periodo ulteriore non superiore alla metà di quello in precedenza concesso, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 13.

11. Qualora il credito sia superiore a € 10.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso solo ed esclusivamente previa prestazione di garanzia ritenuta idonea, a mezzo cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari, autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità di tale garanzia prodotta. E' altresì facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori.

12. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata e, laddove richiesto, con il deposito della garanzia fideiussoria e la sua accettazione da parte del responsabile competente.

13. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati nel sollecito, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

14. Il presente articolo non si applica ai tributi iscritti a ruolo, per i quali la rateizzazione è di competenza dell'Agente della Riscossione.

ARTICOLO 23 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora l'importo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00 (dodici).

TITOLO IV – Istituti deflattivi del contenzioso

ARTICOLO 24 – Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o l'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale appositamente incaricato. Se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata allo stesso.

4. La presentazione dell'istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

5. Le istanze sono inammissibili: se prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo; se non sono presentate preventivamente come stabilito dal precedente comma 4 del presente articolo; se non ricorrono le oggettive condizioni di incertezza; se vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; se il contribuente, invitato a integrare i dati carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

6. Il Comune dovrà rispondere entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza. La risposta vincola l'ente con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, ai sensi delle disposizioni dell'art.6 del D.Lgs. 156-2015.

ARTICOLO 25 – Ravvedimento operoso

1. E' consentito al contribuente avvalersi anche per i tributi comunali dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei termini previsti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis, b-ter), b-quater e c), del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 15.12.1997, n.472.

ARTICOLO 26 – Autotutela

2. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

4. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

5. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

6. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

7. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

8. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a. errore di persona o di soggetto passivo;
- b. evidente errore logico;
- c. errore sul presupposto del tributo;
- d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

9. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

ARTICOLO 27 – Presupposto Accertamento con adesione

1. È introdotto, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 28 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 3, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 3 perde efficacia.

ARTICOLO 29 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni vigenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 30 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 31 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 32.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente; si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento. L'importo della prima rata è versato entro il termini indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la presentazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del tasso legale vigente, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 32 – Perfezionamento della definizione

1. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata qualora il contribuente abbia richiesto il pagamento in forma rateale.

TITOLO V – Disposizioni finali

ARTICOLO 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ARTICOLO 34– Disposizioni finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie ed il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.